

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

TRIBUNALE DI TRANI

**Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012**

*

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex art. 14-ter L. 3/2012

per

il sig. **Cortellino Mario** (c.f. CRT MRA 56D13 L328 Z), nato a Trani (BT) il 13/04/1956 ed ivi residente alla via Malcangi n. 254, rappresentato e difeso - giusta procura speciale in calce al presente atto - dall'**avv. Pasquale Todisco** del Foro di Bari (c.f. TDS PQL 77D28 A883 R), con studio in Bari alla via Peucetia n. 28 ed in Milano alla Galleria del Corso n. 1 - che per le comunicazioni, ove previsto ed ai sensi di legge, autorizza l'utilizzo dei seguenti recapiti: **fax n. 0802140690**; posta elettronica certificata: **todisco@pec.it**,

- *ricorrente* -

PREMESSO che

1. l'odierno ricorrente può accedere alla procedura *ex lege* n. 3/2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, in quanto si trova in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dalla stessa norma, sussistendo in capo al medesimo un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
2. il ricorrente non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. n. 267 del 16/03/1942, comunque diverse da quella di cui alla legge n. 3 del 2012;

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

3. il ricorrente negli ultimi cinque anni non ha mai fatto ricorso a procedure di cui alla legge n. 3/2012;
4. sussistono tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della predetta legge;
5. il ricorrente non ha mai subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
6. il ricorrente è in possesso di tutta la documentazione necessaria a ricostruire esaustivamente la sua situazione economica e patrimoniale;
7. le cause dell'indebitamento del ricorrente sono da attribuirsi ad una serie di vicende, non prevedibili, che hanno caratterizzato la vita personale e lavorativa dello stesso sig. Cortellino, che nel proseguo si andranno meglio a dettagliare;
8. l'art. 6, commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazione della Legge n. 225/2016, ha esteso la definizione agevolata anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ed anche di liquidazione del patrimonio;
9. in data 16/07/2020 il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Todisco, presentava presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani - *iscritto in data 10 giugno 2019 al numero 216 della Sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento istituita presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 202 del 24 settembre 2014.-* , istanza di nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM 202/2014, affinché lo stesso (ricorrente) potesse accedere ad

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012;

10. il predetto Organismo di Composizione della Crisi rubricava la procedura, introdotta dal sig. Cortellino, al n° 13/2020;

11. con provvedimento pronunciato nel mese di settembre 2020, il predetto Organismo di Composizione della Crisi nominava quale professionista designato a svolgere la funzione di Gestore della Crisi, nella predetta procedura, il dott. Giuseppe Luglio, con studio in Terlizzi, alla via Piave 19/D (*cf*r all. A1 della relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. N. 3/2012) ;

12. in data 13 ottobre 2020, il predetto professionista, accettava l'incarico, dichiarando la non sussistenza di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico ricevuto (*cf*r all. A1 della relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. N. 3/2012);

13. successivamente il dott. Giuseppe Luglio dava ritualmente seguito ad una serie di attività finalizzate a verificare tutte le situazioni in capo al sovraindebitato;

14. successivamente si verificavano una serie di incontri e corrispondenze tra il dott. Luglio, professionista designata Gestore della crisi, il ricorrente sig. Cortellino Mario, il sottoscritto avvocato ed il consulente dott. Pacchiani;

15. in data 03/12/2021, il dott. Luglio, professionista designato quale Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani approntava e trasmetteva al sottoscritto procuratore la relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3 L. 3/12 (*cf*r **Allegato A**);

16. come attestato dal Gestore della crisi nella relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3 L. 3/12, (*cf*r Allegato A) il sig. Cortellino si è impegnato a

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

fornire tutta la collaborazione necessaria al Gestore della crisi per la ricostruzione della propria situazione patrimoniale e debitoria;

17. dalla lettura della predetta relazione particolareggiata si evince che il Gestore della crisi, dott. Luglio, ha verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012, e cioè che:

a. il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) della citata legge;

b. il ricorrente non presenta, allo stato, condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) ovvero non è soggetto a procedure concorsuali previste dall'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012;

c. la proposta formulata dal sig. Cortellino è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, legge 3/2012;

d. negli ultimi cinque anni il sig. Cortellino non ha compiuto atti in frode disponendo del proprio patrimonio;

e. le ragioni dell'incapacità di adempiere, del sig. Cortellino, alle proprie obbligazioni derivano dal considerevole squilibrio tra le risorse finanziarie correnti e l'importo del debito scaduto, per il quale non vi è possibilità di rientro *in bonis*;

f. la liquidità proveniente dalla pensione mensile del ricorrente (unica sua fonte di sostentamento) non consente a quest'ultimo di far fronte al pagamento, neppure rateale, dei debiti contratti;

18. **il Gestore della crisi**, dott. Giuseppe Luglio, nella predetta relazione particolareggiata (**Allegato " A "**), dopo aver:

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

= **esaminato la domanda di liquidazione** del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. n. 3/2012 presentata dal Sig. Cortellino Mario;

= **consultato le banche dati pubbliche** al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 14-ter L. n. 3/2012;

= **eseguito un'attività di riscontro** dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e della riscossione, dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori ed ha espresso il seguente

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

depositata dal Debitore a corredo della proposta:

“Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile” (cfr pag. 15 All. A);

inoltre ha testualmente espresso quanto segue circa la

***“Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 -
2012 sul sovraindebitamento.***

- *Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3/2012;*
- *Il debitore si trova in stato di sovra indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;*
- *la proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;*
- *la proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti*

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- *è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);*

- *lo stato di sovra indebitamento è da imputarsi alle condizioni createsi a seguito dello squilibrio registratosi durante l'attività di costruzione mediante permuta di alcune costruzioni residenziali e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte alle esigenze di sopravvivenza dei familiari (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);*

- *il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;*

Rassegnando infine le seguenti conclusioni:

"Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di Piano di Liquidazione predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile"

(cfr pag. 16 All. A).

* * *

19. inoltre, **il Gestore della crisi**, dott. Giuseppe Luglio, nella predetta relazione particolareggiata (**Allegato "A"**), ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione del patrimonio, **ritiene:**

a) completa la documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento ex art. 14 - ter e ss. Legge n. 3/2012;

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

b) attendibili i dati forniti direttamente dal sig. Cortellino Mario e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dal gestore nell'esercizio delle proprie funzioni attribuite dall'art. 15 legge n. 3/2012;

c) il reddito netto mensile mediamente percepito dal sig. Cortellino è di circa 980,00 euro al mese, derivante dalla pensione.

Pertanto la rendita mensile del sig. Cortellino, su cui calcolare il *surplus* che dovrà essere versato mensilmente alla procedura di liquidazione, sarà esclusivamente derivato data dalla pensione mensile.

Reddito Medio Netto Mensile da pensione	980,00
Fabbisogno mensile (x)	-930,00
somma da destinare al piano	50,00

(x) fabbisogno mensile evidenziato a pag. 23 del presente ricorso nonché a pag. 11 dell' allegato A.

* * *

Il dott. Giuseppe Luglio, professionista in funzione di Gestore della crisi ha attestato la ragionevole fattibilità del piano di liquidazione dopo aver verificato l'effettiva sussistenza di un attivo costituito da un patrimonio come di seguito meglio descritto e che comunque comprende il complessivo versamento, in quattro anni, di € **29.462,51**. Il Predetto importo è dato dalla somma dei seguenti conferimenti:

a. € **2.400,00**: per versamento volontario del sovraindebitato quale surplus mensile pari ad euro 50,00 mensili per la durata di 48 mesi;

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

- b. € 7.000,00: conferimento proveniente dai residui canoni locazione del ramo azienda, attraverso n. 7 versamenti mensili uguali tra loro;
- c. € 2.400,00: conferimento canone di locazione derivante dall'usufrutto per box n. 1, pari ad euro 50,00 mensili per 48 mesi;
- d. € 2.400,00: conferimento canone di locazione derivante dall'usufrutto per box n. 2, pari ad euro 50,00 mensili per 48 mesi;
- e. € 5.000,00 conferimento vendita attrezzature azienda;
- f. € 10.231,91: assegno circolare già nelle mani del Gestore della Crisi, dott. Luglio rinveniente da pagamento/indennizzo polizza AXA assicurazioni spa;
- g. € 30,60: azioni della Banca Popolare di Bari.

* * *

Pertanto, in estrema sintesi, il sottoscritto avvocato evidenzia il giudizio positivo del Gestore della crisi fondato su ipotesi realistiche e con previsione di risultati ragionevolmente conseguibili, vista la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

Difatti, in relazione alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione che il ricorrente sottopone al vaglio del Tribunale, il Gestore della crisi così si esprime: *“esaminati: i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione, la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore e lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio **attesta la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della Liquidazione del Patrimonio predisposta ex art. 14 ter legge n.3 del 27 gennaio 2012**”* (cfr all. A, pag. 16);

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

20. inoltre lo scrivente difensore evidenzia che il ricorrente ha fornito la massima collaborazione nella raccolta di tutta la documentazione;

21. inoltre lo scrivente difensore evidenzia altresì che il ricorrente ha contratto i debiti con la ragionevole certezza di poterli onorare e non ha posto in essere atti in frode;

22. infine lo scrivente difensore, altresì, evidenzia che il ricorrente è legittimato a ricorrere alla procedura *ex lege* n. 3/2012 in quanto persistono in capo allo stesso tutti i presupposti di ammissibilità e non vi sono cause di natura ostativa.

* * * * *

Il sottoscritto avvocato, al fine rappresentare meglio ed esaurientemente i fatti a fondamento della domanda *de qua*, ulteriormente espone.

* * *

A. Cause del sovraindebitamento e ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni.

Le circostanze che hanno portato l'istante ad un imprevedibile ed incolpevole squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile possono ricercarsi nel susseguirsi di una serie di vicende a seguito delle quali il sig. Cortellino ha deciso di adire la procedura *ex lege* n. 3/12, unica procedura possibile anche a seguito della perdita della qualifica di imprenditore (conseguente la cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 6 marzo 2019, come da visura allegata - Doc. n.A29).

L'istante, oggi pensionato, nel corso degli anni, ha sempre mantenuto un tenore di vita costante, come i redditi da esso prodotti. Occorre evidenziare che la c.d. "meritevolezza" del debitore e l'incolpevolezza del

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

sovraindebitamento sono nella presente fattispecie da imputarsi alla sussistenza di eventi esterni, del tutto indipendenti dalla sua volontà.

Nel 1995. il sig. Cortellino Mario, facendo tesoro della lunga esperienza maturata nel settore edile, dopo aver lavorato alle dipendenze di diverse imprese edili si metteva in proprio divenendo titolare di una sua Impresa: la ditta individuale EDIL.COR di Cortellino Mario, con sede in Trani, in Via Umberto, 28. Inizialmente la ditta del sig. Cortellino operava esclusivamente nel settore pubblico, ben posizionandosi sul mercato. Le cose andarono bene sino al 2010, ossia sino a quando il sig. Cortellino registrò le prime difficoltà economiche conseguenti i ritardi nei pagamenti delle PPAA unitamente alle restrizioni delle stazioni appaltanti (*“Patti di Stabilità” necessari a far fronte alla non virtuosa gestione dei bilanci*). Cosicché decideva di operare una integrazione orizzontale al suo business aprendo così all’edilizia privata. Inizialmente, ossia negli anni 2010 e 2011, l’andamento dell’attività privata era positivo: vi erano costanti introiti, provenienti dagli acconti degli acquirenti, che colmavano le lacune finanziarie derivanti dai ritardi e/o mancati pagamenti da parte degli Enti pubblici per gli appalti eseguito o ancora in esecuzione.

Purtroppo di lì a poco, nel 2012, le cose cambiarono e la prima prosperità imprenditoriale venne meno a causa di una errata valutazione resa in una seconda operazione immobiliare da tecnici a cui il sig. Cortellino si era affidato.

Il sig. Cortellino Mario avviava una permuta, sempre in agro di Trani, precisamente in località Capiro, avente ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale denominato “I TRE DELLA CORTE”, progetto costituito da n. 03 ville bifamiliari (tre costruzioni LOTTO 1-2; 3-4; 5-6), consistenti in n.6

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

unità abitative da eseguirsi su un terreno acquisito a seguito di una permuta avente ad oggetto la realizzazione n. 2 ville unifamiliari (due costruzioni LOTTO 7 E LOTTO 8). Pertanto il sig. Cortellino si impegnava a realizzare in un anno n.02 ville unifamiliari di pregio, munite di una moltitudine di optional di elevata qualità oltre a dotare il residence dei servizi essenziali per il funzionamento, in cambio di n.06 particelle sul quale edificare ulteriori n. 03 ville bifamiliari.

Solo successivamente il sig. Cortellino si avvedeva che - *diversamente da quanto gli era stato garantito dai tecnici (a cui lui si era fiduciosamente affidato)* - non avrebbe potuto mantener fede all' impegno temporale assunto con il proprietario del terreno in quanto, anche a causa dei ritardi nei pagamenti da parte delle PPAA non era sufficientemente dotato della capacità economico-finanziaria necessaria per fronteggiare detto progetto nei termini accordati, in quanto avrebbe necessariamente dovuto prima vedere parte delle ville in progetto e solo con gli acconti incassati avrebbe potuto mantenere gli impegni assunti con la parte permutante. Il sig. Cortellino rappresentò a quest'ultima le oggettive difficoltà riferendo le problematiche legate alla tempistica nell'esecuzione, ma parte permutante non ne volle sapere ed avviò una causa civile per ottenere la risoluzione contrattuale. Ciò avveniva mentre il sig. Cortellino cercava disperatamente di finanziarsi per portare a termine l'operazione immobiliare e mantenere fede agli impegni assunti verso la medesima parte permutante. Il processo si concluse a seguito di una transazione antieconomica per il sig. Cortellino, a seguito della quale non si è più ripreso.

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

Pertanto le cause legate alla situazione di sovraindebitamento del sig. Cortellino sorgono a seguito degli impegni assunti per la costruzione di villette in territorio tranese a seguito di permutate con i proprietari dei terreni. Gli imprevedibili ritardi nei pagamenti degli Enti pubblici determinavano il venir meno della provvista necessaria per concludere e consegnare, nei tempi previsti in contratto, le villette, ai permutanti. Da qui il notevole ed irreversibile squilibrio finanziario del Sig. Cortellino che ormai debiti con banche e fornitori anche a seguito di altri contenzioni che pian piano si andavano creando.

Il Sovraindebitato Mario Cortellino era, ormai, in preda alla disperazione per quello che stava attraversando sia da un punto di vista economico e lavorativo, sia da un punto di vista familiare: a seguito di divergenze familiari, derivanti anche da ragioni economiche, il sig. Cortellino aveva interrotto il dialogo con i figli ed aveva tenuto all'oscuro di tutte le vicissitudini economiche la moglie, affetta da problemi di salute. Il sig. Cortellino era ormai dichiaratamente incapace di gestire la propria situazione per tre di ragioni: **i)** carenze economiche; **ii)** coinvolgimento emotivo; **iii)** imperizia tecnico-giuridica.

A questo punto, i figli del sig. Cortellino, Michele e Stefano, ricucendo i rapporti ed eliminando l'astio con il padre decisero di tendere una mano al padre proponendogli aiuto, aiuto che il sig. Mario Cortellino accettò.

Il sig. Cortellino Michele, figlio del sovraindebitato, anch'egli titolare di una distinta impresa di costruzioni, si propose conduttore dei beni della azienda dell'odierno Ricorrente. Questi accettò ed in data 20/12/2021 il sig. Cortellino e la Cores s.r.l. sottoscrivevano un contratto di locazione di azienda a seguito del quale la Cores s.r.l. avrebbe condotto le attrezzature della ditta di Mario

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

Cortellino e quale corrispettivo avrebbe versato al sig. Cortellino un canone di locazione mensile pari ad € 1.000,00. Ciò determinò, per il sig. Cortellino, la obbligata cancellazione dal Registro Imprese. Con i 1.000,00 euro mensili il sig. Mario Cortellino tentò di ridurre la sua debitoria.

Inoltre, il sig. Cortellino, essendo ormai economicamente incapace di onorare la rate del mutuo ipotecario gravante sul l'unico immobile di sua proprietà, ossia la casa familiare di via Malcangi n. 254, decideva di metterla in vendita (per estinguerne il mutuo). Il figlio Stefano, residente anch'egli in via Malcangi n. 254, si oppose al padre in detta operazione e si dichiarò disponibile ad accollarsi il mutuo gravante sulla casa paterna in cambio della nuda proprietà della stessa. Il padre Mario Cortellino alla fine acconsentì e da allora il mutuo fu accollato e pagato da Stefano che conseguì, nel dicembre 2018 la nuda proprietà della casa familiare in cui anch'egli viveva.

Grazie all'aiuto dei due figli, il sig. Cortellino si era alleggerito dal pagamento della rata mensile del mutuo e poteva far affidamento ad una somma pari ad € 1.000,00 al mese per pagare parte dei pregressi debiti.

Ma il sig. Cortellino Mario non pose fine né ai suoi problemi (ne di natura familiare né ai suoi problemi di natura economica) in quanto la debitoria era importante e la moglie del sig. Cortellino non gli perdonava il fatto di essere stata tenuta all'oscuro di tutto.

Anche a seguito di dette operazioni, finalizzate a ridurre la debitoria il sig. Cortelino Mario, incolpevolmente permaneva in una grave situazione di squilibrio economico che non poteva di certo fronteggiare con il solo reddito da pensione (Doc. n. A08). A questo punto il sig. Cortellino decise di ricorrere alla legge n. 3/12.

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

*

In estrema sintesi, le ragioni dell'incapacità ad adempiere del sig. Cortellino Mario alle proprie obbligazioni sono da attribuirsi al ritardo nell'incassare dei pagamenti dalle PPAA nonché ad errori di valutazione sui predetti incassi correlati agli impegni assunti nel consegnare degli immobili al permutante.

B. Situazione debitoria del sig. Cortellino

Come si evince dalla documentazione fornita all'Organismo di Composizione della Crisi, oggi versata in atti, il ceto creditorio del Ricorrente è composto per di più da banche, erario, professionisti ed ex dipendenti. Il Gestore della crisi nella relazione particolareggiata ha ben precisato la natura dei debiti del sig. Cortellino.

Ad oggi la debitoria complessiva, come attestato dal Gestore della Crisi, ammonta indicativamente ad € 689.933,29, *(oltre alle spese di liquidazione)*, somma che sarà suscettibile di incremento o diminuzione, conseguentemente alle precisazioni del credito che andrà a ricevere il nominando liquidatore.

Detta debitoria è dettagliata nella tabella che segue:

IMPORTO	CREDITORE	Tip. Credito
€ 221.021,74	AdE Riscossione	Privilegio mob.
€ 97.800,33	AdE Riscossione	chirografo
€ 3.256,00	Allianz s.p.a.	chirografo
€ 1.167,30	Avv. Binetti - Tobia	Privilegio mob.
€ 2.473,21	Avv. Giuseppe Pacione	Privilegio mob.

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

€ 6.475,67	Ficarelli Matteo - ex dipendente	privilegio mob.
€ 1.932,90	Di Bello Scipione - ex dipendente	privilegio mob.
€ 16.908,67	Merra Riccardo - ex dipendente	privilegio mob.
€ 6.182,24	Colia Riccardo - ex dipendente	privilegio mob.
€ 35.938,05	Elba Assicurazioni s.p.a.	chirografo
€ 481,55	Euler Hermes Collections sp.zo.o.	chirografo
€ 127.064,00	Monte Paschi di Siena s.p.a.	chirografo
€ 2.961,00	Profamily s.p.a.	chirografo
€ 10.849,16	Comune di Trani – Ufficio Tributi	privilegio mob.
€ 17.389,76	Compass Banca s.p.a.	chirografo
€ 29.078,36	Avv. Michele Di Gregorio	Privilegio mob.
€ 4.000,00	Ladi Hoxha	chirografo
€ 8.300,00	Exe s.r.l.	chirografo
€ 4.000,00	Lestingi Domenico	chirografo
€ 6.777,00	Papalettera Francesca	chirografo
€ 72.766,26	Monte dei Paschi di Siena (mutuo)	Privilegio immob.
€ 6.138,97	OCC	Prededuzione
€ 4.972,12 (xx)	Avv. P. Todisco	Prededuzione

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

€ 2.000,00	Dott. G. Pacchiani	Prededuzione
€ 689.933,29	Totale	

(xx) L'importo relativo al compenso dell'avv. Pasquale Todisco è stato oggetto di trattativa poi seguita da preventivo poi ratificato con accordo sottoscritto in contratto, come da evidenze che si allegano alla presente (All.B).

* * *

C. Patrimonio disponibile del sig. Cortellino Mario

Di seguito i beni del patrimonio personale della sig. **Cortellino Mario**, suscettibile di realizzazione economica:

*

C1. Beni immobili

inesistenti

*

C2.1 Beni mobili

I beni mobili della ricorrente sono rappresentati da:

- oggetti di **valore irrisorio**, non di pregio, presenti nell'abitazione del sig. Cortellino e, comunque, necessari al fabbisogno quotidiano;
- oggetti utili all'attività lavorativa nel settore delle costruzioni, il tutto ricompreso in quel che resta di un'azienda complessivamente stimata per un valore pari ad **€ 5.000,00**, giusta perizia giurata versata in atti (all. n. A33) ed a disposizione della procedura di liquidazione;

*

C2.2 Beni mobili registrati - autoveicoli

inesistenti

*

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

C2.3 Diritti di godimento: usufrutto

Il sig. Cortellino Mario vanta un diritto di usufrutto su l'abitazione di famiglia, nonché su n. 2 due box autorimesse.

Detto diritto di trae origine come descritto nel punto A. che precede relativamente alle *“Cause del sovraindebitamento e ragioni dell’incapacità ad adempiere alle obbligazioni.”*

*

C3. Esecuzioni in corso (contro il sig. Cortellino Mario)

A riguardo, si segnala:

- atto di precetto notificato in data 20/12/2020 dal sig. Merra Riccardo fondato su decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 616/2019 pronunciato dal Tribunale di Trani – sezione Lavoro. Inoltre si segnala che il creditore Merra Riccardo ha già tentato una esecuzione immobiliare che non è andata a buon fine in quanto avviata avverso un terreno, non più del ricorrente, reso al comune di Trani su cui attualmente vi è strada (cfr all. n. A33 – perizia giurata sul terreno);
- atto di pignoramento presso terzi promosso dalla sig.ra Papalettara Francesca in forza di sentenza del Tribunale di Trani n. 494/2021, pubblicata il 04.03.2021.

*

C4. Crediti

Ad oggi il sig. Cortellino Mario **vanta crediti pari ad € 7.000,00** nei confronti della società Co.Res s.r.l. (p.iva 08020400720), corrente in Trani alla via Prof. Raffaello Piracci n. 23, a seguito di affitto di azienda avvenuto in data 21/12/2018. Il predetto credito trova fondamento nel fatto che entro la

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

scadenza di detto contratto (20/12/2022) la società Co.Res s.r.l., dovrà corrispondere al sig. Cortellino Mario il predetto importo. Detto importo è stato messo a disposizione della procedura di liquidazione.

*

C5. Azioni legali promosse dal sig. Cortellino Mario

Il sig. Cortellino Mario, con atto di citazione redatto e sottoscritto dall'avv. Emanuele Tomasicchio e dall'avv. Giacomo Tarantini, notificato in data 05/01/2019, all' Istituto A.R.C.A. - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare Puglia Centrale - Bari (P. Iva 02267390722) ha avviato contro detto Istituto una causa avente ad oggetto il pagamento a suo beneficio di maggiori oneri sostenuti durante l'esecuzione di lavori di recupero di n. 3 fabbricati di ERP siti nel comune di Molfetta alla via 8 Marzo, nn. 2/A, 2/B e 2/C.

Detti maggiori oneri sono conseguenti a riserve esplicate dal sig. Cortellino sul registro di contabilità per un complessivo ammontare di € 43.990,76.

Detto importo potrebbe rientrare nell'attivo della procedura di liquidazione laddove il sig. Cortellino Mario fosse parte vittoriosa nella predetta causa.

La predetta causa è stata incardinata innanzi al Tribunale Civile di Bari e rubricata al n. 803/2019 RG.

*

C6. Partecipazioni societarie

inesistenti

*

C7. Attività lavorativa: pensionato

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370 email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

Oggi, la situazione reddituale del sig. Cortellino Mario è esclusivamente determinata da pensione (all. A8) a seguito della quale percepisce un reddito medio mensile indicativo pari ad euro 980,00 c.a.

Il reddito percepito negli ultimi quattro anni, come risulta dai CUD allegati (allegato n. 23 sub A Relazione particolareggiata), riassunto nella tabella che segue (cfr documentazione allegata) include, altresì, quanto percepito a seguito del predetto contratto d'azienda per cui residuano ancora solo € 7.000,00 (cfr capitolo C4 che precede):

	Impiego / Reddito Anno 2016	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020
Reddito imponibile	17.374	16.537	9.473	17.191	25.665
Imposte (Irpef- add-Regionale- Add.Comunale)	3.033	3.528	1.477	2.882	4.985
Reddito netto disponibile	14.341	13.009	7.996	14.306	20.680

*

C8. Conti correnti, depositi Bancari, azioni ed investimenti

Il Ricorrente risulta **intestatarario**:

- di **rapporto di conto corrente n. 49636654** acceso presso l'ufficio postale di Trani, sito alla via Manzoni che al 14/01/2021 chiude contabile di € 76,16;
- di **assegno circolare** non trasferibile intestato al medesimo sig. Mario Cortellino di € **10.231,91** emesso a seguito di ristoro di polizza assicurata contratta con l'AXA Assicurazioni s.p.a. già nelle mani del dott. Luglio (cfr all. A, pag. 12);
- di **azioni della Banca Popolare di Bari del valore di € 30,60**, alla data della relazione particolareggiata;

Il tutto reso a disposizione della procedura di liquidazione.

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

*

C9. Atti dispositivi

Il Ricorrente ha dichiarato ed il Gestore della crisi ha verificato che, nel quinquennio antecedente la data odierna, non sono stati effettuati atti di disposizione dei beni considerabili e/o valutabili quali atti in danno dei creditori.

Il sig. Mario Cortellino ha ceduto al figlio Stefano Cortellino la nuda proprietà della casa (abitazione familiare) e dei due box (*cfr.* all. A) il quale ha regolarmente pagato mediante accollo di mutuo (*cfr.* all. C). Sul predetto immobile gravava (e grava) ipoteca volontaria a beneficio della banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., istituto erogante il mutuo.

La predetta vendita non può essere considerata, in alcun modo, a danno dei creditori in quanto l'importo corrisposto (per l'acquisto dell'immobile) è stato versato dall'acquirente al creditore mediante accollo di mutuo.

Inoltre il creditore mutuante (che sta percependo il pagamento attraverso il le somme di cui alle rate del mutuo) ha privilegio ipotecario sull'immobile oggetto della vendita *de qua*. Pertanto nessun altro creditore, fuorché lo stesso istituto mutuante, avrebbero potuto esercitare un diritto concreto sull'immobile.

Ma vi è di più: l'importo corrisposto, mediante mutuo risulta congruo in relazione al valore dell'immobile secondo i parametri OMI ed al calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà, nonché in relazione al calcolo eseguito dal gestore della crisi a pag. 13 della relazione particolareggiata.

Pertanto in nessun modo sarà possibile ravvisare dolo.

D. quadro familiare e relativo fabbisogno economico

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

Il ricorrente provvede alla spese necessarie al proprio sostentamento ed a quello della moglie (mentre il figlio Stefano Cortellino è economicamente autonomo) grazie al reddito derivante dalla pensione di lavoro che mediamente ammonta ad euro 980,00 di cui al punto C.6 che precede.

Si precisa ed evidenzia che il Ricorrente ha notevolmente ridotto il proprio tenore di vita con la conseguenza che il fabbisogno minimo vitale richiesto dalla stessa risulta inferiore a quello stabilito dall'ISTAT.

In particolare i redditi percepiti dal Ricorrente, come da documentazione allegata, e come riportato anche al paragrafo di cui sopra, negli ultimi tre anni, provengono unicamente dalla pensione, fatta eccezione per i precitati introiti straordinari derivanti dall'affitto di azienda. La consultazione del cassetto fiscale ha confermato quanto dichiarato dall'istante.

Le spese minime, dichiarate necessarie per il normale mantenimento del nucleo familiare dell'Istante, risultano più che congrue, considerato che le spese minime necessarie per il normale mantenimento di un nucleo familiare come quello dell'istante, residente nel sud Italia, ammontano ad un valore minimo di € 818,34 prendendo a riferimento una famiglia proprio come quella dell'Istante.

Le spese calcolate dal Debitore come minimo necessario alla famiglia, ammontano orientativamente come da tabella che segue; le eventuali spese straordinarie ed imprevisti, non quantificabili sono state inserite con valori prudenziali e meramente indicativi.

Dettaglio spese debitore	Media mensile
Spese alimentari	€ 500,00
Abbigliamento e calzature	€ 50,00

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

Spese condominiali	€ 50,00
Utenze (luce -gas- telefono -acqua- rifiuti)	€ 250,00
Spese sanitarie e medicali	€ 45,00
Altre spese varie	€ 35,00
Totale spese mensili	€ 930,00

Per **minimo vitale** deve intendersi il flusso reddituale periodico necessario ad ogni cittadino per il mantenimento suo e della famiglia e come tale da considerare assolutamente intangibile nella sua entità da parte dei creditori¹. Ciò in ossequio ai princìpi fondamentali sanciti nella Costituzione che fondano la Repubblica sul lavoro (art. 1), garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e richiedono di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3). Nei rapporti civili viene sancito che la libertà personale è inviolabile (art. 13). Nei rapporti economici viene sancito che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36). Princìpi peraltro rinvenibili nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, addirittura, pone nel primo articolo la inviolabilità della dignità umana. Nei sistemi economici contemporanei la libertà umana è necessariamente libertà economica, ovvero disponibilità dei mezzi monetari necessari per poter accedere ai beni e servizi indispensabili per i bisogni primari di vita (abitazione, utenze, alimentazione, vestiario, trasporti ecc.). Nel

¹ La nozione di minimo vitale è diversa e più ampia rispetto alla quota impignorabile di stipendi e pensioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al d.p.r. 180 del 1950 per i quali vige un principio di assoluta impignorabilità della parte di emolumento necessaria ad assicurare una esistenza dignitosa con il soddisfacimento dei bisogni primari di vita come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011).

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

contrapposizione di interessi costituzionali tra tutela della dignità umana e tutela del credito, quest'ultimo deve necessariamente soccombere.

Questi principi, *già presenti nella legge fallimentare*², sono altresì presenti nella legge sul sovraindebitamento che con analoga formulazione esclude dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia (art. 14-ter, comma 6, lett. b).

Al fine di individuare il minimo vitale, la legge sul sovraindebitamento richiede che il debitore alleggi l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Si ritiene, analogamente a quanto avviene in ambito fallimentare, che la determinazione del minimo vitale da parte del giudice possa agevolmente basarsi su fatti ritenuti notori, ai sensi dell'art. 115, 2° comma, c.p.c. per il quale il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, magari con il suffragio delle statistiche Istat relative alla spesa media mensile per tipologia di nucleo familiare. Una volta determinato il minimo vitale e, per differenza algebrica, l'eventuale surplus disponibile per i creditori, occorre individuare il periodo di tempo durante il quale il surplus sarà disponibile. Poiché nella procedura di liquidazione l'art. 14-novies richiede al liquidatore di redigere un programma di liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura, potrebbe essere sostenuta la tesi che il parametro temporale di riferimento, per il quale moltiplicare il surplus

² Ove all'art. 46 esclude dalla liquidazione gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia.

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

periodico, sia un intervallo temporale non inferiore ai quattro anni ed non superiore ai sei anni (ragionevole durata delle procedure).

*

D2. Eccedenza e versamento mensile

Pertanto quale surplus eccedente il suo fabbisogno mensile familiare, il ricorrente si impegna a versare alla procedura *ex lege* n. 3/12, un importo pari ad € 50,00, per un periodo di 48 mesi, per una somma complessiva pari ad € 2.400,00. Il Ricorrente è beneficiario di pensione che gli permette di assumere detto impegno.

*

E. Piano di liquidazione

Il piano di liquidazione prevederà che tutto il ricavato della liquidazione verrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concordato.

Le somme ricavate perverranno attraverso l'attuazione del seguente

programma di liquidazione:

L'attivo deriverà, pertanto, da l'importo che l'odierno Ricorrente è in grado di garantire alla procedura che ammonta, come attestato, ad € 29.462,51 a seguito dei versamenti volontari e dei conferimenti.

Pertanto, in estrema sintesi, la scrivente difesa asserisce che l'attivo patrimoniale liquidabile del ricorrente ammonterebbe ad Euro 29.462,51 che potrà essere distribuito, a norma di legge, come programma di liquidazione redatto dal nominando liquidatore. Le percentuali di distribuzione saranno quantificate dal medesimo nominando liquidatore in funzione delle precisazioni del credito nonché del privilegio come previsto dalla legge.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

il sig. **Cortellino Mario** (c.f. CRT MRA 56D13 L328 Z), nato a Trani (BT) il 13/04/1956 ed ivi residente alla via Malcangi n. 254, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trani,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex lege n. 3/12*, previo ogni incumbente di rito e ogni opportuno provvedimento

VOGLIA DISPORRE

l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio affinché si possa procedere alla liquidazione del patrimonio del medesimo odierno ricorrente ai sensi della legge n. 3 del 2012, con contestuale nomina del liquidatore, nonché

VOGLIA ADOTTARE

tutti i provvedimenti previsti dall'art. 14-quinquies l. n. 3/2012 e succ. mod. e pertanto

VOGLIA DICHIARARE

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. Cortellino Mario, ordinando la sospensione/interruzione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere, nonché inibire l'eventuale acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore nei confronti dello stesso sig. Cortellino Mario, poiché pregiudicherebbero l'esecuzione della proposta liquidatoria.

Il sottoscritto avv. Pasquale Todisco, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, dichiara che il contribuuto unificato di cui alla presente procedura

Avv. Pasquale Todisco

70126 Bari – via Peucetia n. 28 - tel. 0809696410 – Fax 0802140690
20122 Milano – Galleria del Corso n.1 - tel. 02 87186505 – Fax 02 32066877
cell. 3480730370email: p.todisco@gmail.com pec: todisco@pec.it
C.F. TDSPQL77D28A883R - P.IVA 07187020727

è pari ad € 98,00.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si depositano documenti come da separato indice.

Trani data del deposito

Avv. Pasquale Todisco



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di CORTELLINO MARIO;

-esaminati gli atti;

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Domenico Pagazzo;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore;
- ordina, ove il patrimonio comprenda immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di residenza, di cui si autorizza l'uso da parte del debitore in ragione della età avanzata e della necessità di reperire altro alloggio; manda al liquidatore per l'esecuzione;
- fissa in € 800,00 mensili il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 01/04/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana